



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AFFARI GENERALI**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

Notiziario n. 6

- Giugno 2022 -

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SCADENZARIO:

- Luglio 2022 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di maggio 2022 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di maggio 2022 Pag. 6

AFFARI GENERALI:

- Conai Pag. 7
- Obbligo di pubblicazione per le aziende dei contributi ricevuti Pag. 12

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Ambiente/AUA – Autorizzazione Unica Ambientale tramite portale Suap -
Nota della Provincia di Verona Pag. 13
- Sicurezza Prodotti – Aggiornamento disposizioni tecniche contenute nel
D.Lgs. 101/20, sorveglianza radiometrica metalli Pag. 13
- Salute sul Lavoro – Sorveglianza sanitaria eccezionale – Proroga al 31 luglio Pag. 14
- Fertilizzanti - Aggiornamento Pag. 15
- Cosmetici – Comunicazione di produzione Pag. 15
- Ambiente – Revisione delle Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina
end of waste Pag. 16
- Sicurezza sul Lavoro – Inail, nuovo applicativo invio certificati medici di infortunio
sul lavoro Pag. 16
- Salute sul Lavoro – Impatto della long covid sulla salute dei lavoratori, EU-OSHA Pag. 17
- Emergenza Covid-19 – Proroga al 30 settembre 2022 dell'obbligo dell'uso delle
mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle RSA e nelle
strutture introdotte Pag. 17
- Sostanze Pericolose – Reach/CLP, sostanze soggette ad autorizzazioni,
aggiornamento elenco Pag. 18
- Sicurezza sul Lavoro – Nota informativa per l'azienda che ospita studenti in
alternanza scuola-lavoro Pag. 19

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 22

- SCADENZARIO LUGLIO 2022 -

01.07.2022 ⇒ DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO:

sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali; le società di persone e di capitali; le società fra professionisti; i consorzi; gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti; le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero; i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

01.07.2022 ⇒ RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2^ TRIMESTRE 2022:

inizia a decorrere, e scade il 31 luglio, il termine per esercitare la facoltà di richiesta di rimborso del credito Iva 2^ trimestre 2022.

In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte a compensazione - a partire dal 1° giorno successivo al trimestre di riferimento - con utilizzazione del Modello F24.

A tal fine è necessario indicare nello stesso:

- codice tributo 6037
- sezione rateazione/Regione/Prov. "0000"
- anno di riferimento 2022

01.07.2022 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° giugno 2022;
- - contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° giugno 2022.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

10.07.2022 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al secondo trimestre 2022.

16.07.2022 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2022.

16.07.2022 ⇒ FON.TE:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2022 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

16.07.2022 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio: € 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

18.07.2022 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di giugno 2022, ai sensi del DPR 23.03.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

18.07.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvisori operate nel mese di giugno (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

18.07.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di giugno (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

18.07.2022 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di giugno ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

18.07.2022 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

20.07.2022 ⇒ PREVINDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2022.
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

20.07.2022 ⇒ PREVINDAI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2022.
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

20.07.2022 ⇒ ARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2022 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

20.07.2022 ⇒ MUD – COMUNICAZIONE AMBIENTALE:

scade oggi il termine di presentazione tardiva del MUD 2022 (dati 2021) entro 60 gg. successivi alla scadenza (21.05.2022) con sanzione ridotta da 26 a 160 euro.

21.07.2022 ⇒ FONDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre maggio-giugno 2022 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

25.07.2022 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **giugno 2022** e per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale al secondo trimestre 2020.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

31.07.2022 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° luglio 2021;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° luglio 2021.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

31.07.2022 ⇒ INPS – TRASMISSIONE TELEMATICA UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive (ex EMens) e contributive (ex DM10) mensili con i dati relativi al mese di giugno 2022.

31.07.2022 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI - VERSAMENTO:

scade il termine per il versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, cc. 24-40, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel **secondo trimestre 2022**.

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -
INDICE ISTAT MESE DI MAGGIO 2022**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **maggio**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
MAGGIO	2021	/	MAGGIO
			2022
			+6,8%
			+5,10%

- Variazione biennale:

			75%
MAGGIO	2020	/	MAGGIO
			2022
			+8,1%
			+6,08%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2022	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8								2022
2021	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+3,6	+3,8	2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI MAGGIO 2022 -

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **maggio**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,4995
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,3588
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4405
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	136,2409
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,1453
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,84969
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,0579
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,4956
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0355

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail s.brescianini@apiverona.net - tel. 045/8102001

- CONAI -



COMUNICATO STAMPA

CONAI: nuove riduzioni dei contributi ambientali per acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro

MILANO, 6 GIUGNO 2022 – CONAI – valutati lo scenario attuale della filiera del riciclo degli imballaggi e i pareri dei Consorzi RICREA, CIAI, COMIECO, COREPLA e COREVE – ha stabilito durante l'ultimo Consiglio d'amministrazione una nuova diminuzione del contributo ambientale (o CAC) per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro.

L'evoluzione dei ricavi da vendita di questi cinque materiali a riciclo, nel 2021, è stata sorprendente. I loro valori di mercato, in continua crescita, hanno generato effetti economici più che positivi per il Sistema consortile, che hanno consentito di ridurre ancora la maggior parte dei contributi ambientali. Questo nonostante la crescita complessiva della raccolta differenziata degli imballaggi.

Una conferma della flessibilità del Sistema CONAI, in grado di adeguarsi rapidamente ai mutamenti di contesto senza mai pregiudicare la tutela degli interessi ambientali. Una rapidità che sarà sempre più necessaria in futuro, per affrontare congiunture sia positive, come quella attuale, sia negative.

Le riduzioni saranno in vigore dal 1° luglio 2022.

CONAI si riserva di fare una nuova analisi dopo i mesi estivi, verificando con i Consorzi la possibilità di ulteriori interventi su tutte le filiere che potranno entrare in vigore dall'inizio del prossimo anno.

Si stima che le riduzioni appena approvate porteranno alle aziende risparmi da CAC pari a circa 90 milioni di euro già nel corso di quest'anno.

Queste le variazioni del CAC in sintesi:

Materiale	CAC in vigore (euro/tonnellata)	CAC dal 1° luglio 2022 (euro/tonnellata)
ACCIAIO	12	8
ALLUMINIO	10	7
CARTA fascia 1 (base)	10	5
PLASTICA fascia A.1	104	60
PLASTICA fascia A.2	150	150
PLASTICA fascia B.1	149	20
PLASTICA fascia B.2	520	410
PLASTICA fascia C	642	560
VETRO	33	29



Contestualmente il Consorzio ha deciso che, dal 1° gennaio 2023, gli imballaggi in **plastica** saranno classificati in **nove fasce** con differenti valori contributivi, anziché nelle cinque attuali, continuando nel percorso di allineamento ai criteri di modulazione del contributo ambientale indicati dalla legge, in particolare di elementi – con i relativi impatti economici – quali durevolezza, riparabilità, selezionabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e presenza di eventuali sostanze pericolose.

Ultima novità, sempre in vigore dall’inizio del nuovo anno, l’avvio di un primo progetto di semplificazione che consentirà l’**abolizione delle dichiarazioni periodiche** del contributo ambientale, qualora si mettano a disposizione di CONAI alcuni **dati contenuti nelle fatture elettroniche** emesse dai produttori e dai commercianti di imballaggi.

A breve sarà richiesta una manifestazione di interesse ai dichiaranti, con ulteriori dettagli sul progetto.

I nuovi valori del CAC dal 1° luglio

Gli imballaggi in acciaio

Il valore del CAC per l’acciaio si abbassa da 12 euro/tonnellata a **8 euro/tonnellata**.

Lo scenario economico conferma una crescita del valore di mercato dei rottami, anche in conseguenza della situazione geopolitica attuale: gli effetti sui ricavi da vendita dell’acciaio a riciclo sono molto positivi, e consentono una revisione al ribasso del contributo ambientale per questo materiale.

Dal 1 luglio 2022 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in acciaio si stima in circa **un milione di euro**, che si somma al milione e mezzo di euro di risparmio generato nel primo semestre 2022 con la precedente riduzione a 12 euro/tonnellata.

Gli imballaggi in alluminio

Il valore del CAC per l’alluminio si riduce da 10 euro/tonnellata a **7 euro/tonnellata**.

L’aumento delle quantità immesse al consumo e il contesto socio-economico di questi mesi hanno infatti avuto nuovi effetti positivi sull’andamento a riciclo di questo materiale, che ha sempre avuto valori di mercato alti.

Dal 1 luglio 2022 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in alluminio si stima in **quasi 200.000 euro**, che si somma a una cifra simile già risparmiata nel primo semestre 2022 con la precedente riduzione a 10 euro/ tonnellata.

Gli imballaggi in carta

Si dimezza il valore del CAC per carta e cartone: da 10 euro/tonnellata a **5 euro/tonnellata**.



È la terza riduzione in un anno, dovuta principalmente alla crescita continua dei valori del macero, cui si somma l'incremento nell'immesso al consumo di imballaggi cellulosici, frutto della forte ripresa dei consumi innescata dalla fase meno acuta della pandemia, e il raggiungimento con largo anticipo degli obiettivi europei relativi al tasso di riciclo degli imballaggi in carta e cartone, già oltre l'85%.

Non cambiano i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all'80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Dal 1° luglio 2022 i valori complessivi saranno **25 euro/tonnellata** per i primi, **115 euro/tonnellata** per quelli di tipo C, e **245 euro/tonnellata** per quelli di tipo D.

Dal 1 luglio 2022 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in carta e cartone si stima in **12 milioni di euro**, che si sommano ai 71 milioni di risparmio generati già nel primo semestre 2022 con la precedente riduzione a 10 euro/tonnellata.

Gli imballaggi in vetro

Il valore del CAC per il vetro passa da 33 euro/tonnellata a **29 euro/tonnellata**.

Il contesto politico-economico vede il rottame di vetro come un materiale sempre più richiesto, i cui valori di mercato continuano a crescere. Vi si aggiunge un miglioramento oltre le aspettative dei dati di immesso al consumo per questo materiale, che contribuisce a rendere possibile una nuova diminuzione del contributo ambientale.

Dal 1 luglio 2022 il risparmio previsto per gli utilizzatori di imballaggi in vetro si stima in **5,5 milioni di euro** circa, che si sommano agli oltre 11 milioni di euro di risparmio generati già a partire dal 1° gennaio 2022 con la precedente riduzione a 33 euro/tonnellata.

Gli imballaggi in plastica

Perdura un contesto di mercato straordinario con prezzi eccezionali dei valori dei materiali a riciclo, che rendono possibile una sensibile riduzione del CAC per le plastiche dal 1° luglio 2022 a tutto il 2023.

Il risparmio previsto per gli utilizzatori si aggira attorno ai **70 milioni di euro** per il 2022, ma è destinato a triplicare se si considera anche l'intero 2023.

Per gli imballaggi in fascia **A1** (rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio&industria) il contributo si abbassa da 104 euro/tonnellata a **60 euro/tonnellata**.

L'aumento a 168 euro/tonnellata previsto dal 1° luglio per la fascia **A2** (imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da commercio&industria ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana) non scatta: il valore del CAC rimane dunque di **150 euro/tonnellata**.



La fascia **B1** (imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico) vede il contributo fortemente ridotto: da 149 euro/tonnellata a **20 euro/tonnellata**. Un'importante novità riguarda la B1: si spostano dalla B2 a questa fascia tutti i **tappi tethered**, progettati per restare legati ai loro contenitori per bevande.

Per la fascia **B2** (altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio&industria) il CAC passa dagli attuali 520 euro/tonnellata a **410 euro/tonnellata**.

Giù anche il contributo ambientale per gli imballaggi di fascia C (quelli con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso, o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): da 642 euro/tonnellata a **560 euro/tonnellata**.

Il futuro della diversificazione per le plastiche: nove fasce da gennaio 2023

Prosegue il **duplice impegno** di CONAI di legare sempre più i valori del contributo ambientale sia all'effettiva riciclabilità e al circuito di destinazione sia al deficit di catena, ossia al rapporto fra costi e ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.

E in tal senso è stata deliberata un'ulteriore **segmentazione di questi imballaggi** che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

L'attuale fascia A1 sarà divisa in due: **A1.1** e **A1.2**, per separare gli articoli sui quali COREPLA riconosce un corrispettivo per le attività di rigenerazione e riciclo (fusti e cisternette IBC, che saranno in fascia A1.2).

L'attuale A2 rimarrà invariata.

Anche la fascia B1 sarà segmentata in **B1.1** e **B1.2**, con l'obiettivo di separare gli articoli in PET (in B1.2) dagli articoli in HDPE (che saranno in B1.1).

Si dividerà in ben tre fasce l'attuale B2. I contenitori rigidi in polipropilene rientreranno in **B2.1**, gli articoli riciclabili a base poliolefina in **B2.2**. La fascia **B2.3** nasce invece per accogliere quegli imballaggi con filiere di riciclo sperimentali e in consolidamento, che escono così dalla fascia C.

Quest'ultima resta in vigore, pur assottigliata, per quegli imballaggi non ancora selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Fasce attuali	Fasce da gennaio 2023	Principali riclassificazioni di fascia
A1	A1.1	
	A1.2	Fusti e cisternette
A2	A2	
B1	B1.1	Contenitori rigidi in HDPE, incluso nero selezionabile, e tappi tethered
	B1.2	PET bottiglia trasparente
B2	B2.1	PP rigido, etichette (IML, PP>50%)
	B2.2	PE e PP flessibili + PE rigido + EPS
	B2.3	PET termoformati, opaco, sleevevato, grucce, PS non espanso
C	C	



(i media non riceveranno la terza colonna della tabella)

Le liste degli imballaggi compresi nelle nove fasce saranno a breve disponibili sul sito ufficiale CONAI.
I valori del CAC per ogni fascia saranno definiti nei prossimi mesi.

Le procedure semplificate per l'import

Le riduzioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) diminuiranno conseguentemente da 0,17 a **0,13% per i prodotti alimentari imballati** e da 0,08 a **0,06% per i prodotti non alimentari imballati**.

Il contributo mediante il **calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate** (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 90 a **61 euro/tonnellata**.

I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI.

Il perché del nuovo progetto di semplificazione delle dichiarazioni

L'implementazione del progetto di semplificazione utilizzando i dati digitali delle fatture elettroniche, opportunamente integrate, permetterà alle aziende di abolire le dichiarazioni periodiche e a CONAI di disporre comunque delle informazioni per fatturare il contributo ambientale.

Solo lo scorso anno sono state quasi **68.000** le dichiarazioni effettuate da oltre 7.000 imprese: sono questi i numeri che si vogliono gradualmente ridurre attraverso questo progetto sperimentale di semplificazione amministrativa, con un indubbio vantaggio per le aziende.

Per domande e chiarimenti è a disposizione delle aziende consorziate il numero verde 800 337799 e la casella email infocontributo@conai.org.

**- OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE PER LE AZIENDE
DEI CONTRIBUTI RICEVUTI -**

Si ricorda agli associati che, in base alla Legge n. 124/2017, è obbligatorio per le imprese pubblicizzare i contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni se gli stessi superano, nell'arco dell'anno, l'importo totale di 10.000 euro.

La pubblicità va fatta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello durante il quale si sono ottenuti i contributi.

La sanzione, per la mancata pubblicazione, è di 2.000 euro e, in caso di ulteriore inadempimento, è prevista la restituzione integrale delle sovvenzioni percepite.

Sono interessate tutte imprese, sia ditte individuali che società di persone e capitali e i contributi devono essere sommati tra di loro (Contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni, dal Comune, dalla Camera di Commercio e /o da altri Enti).

La pubblicità è effettuata mediante inserimento dell'informazione nella nota integrativa, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio ordinario.

Per tutti gli altri soggetti, la pubblicità deve essere effettuata mediante inserimento dell'informazione nel proprio sito internet.

Solo ed esclusivamente in caso non si disponga di un proprio sito internet, nel sito della propria associazione di categoria di appartenenza.

Le informazioni obbligatorie devono essere fornite preferibilmente in forma schematica e devono essere di immediata comprensibilità per il pubblico.

Vanno indicati:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale.

- AMBIENTE/AUA -
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE TRAMITE PORTALE SUAP
NOTA DELLA PROVINCIA DI VERONA

Si segnala la Nota della Provincia di Verona prot. 27193 del 30 maggio 2022 sulle modalità di presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica Ambientale AUA tramite il portale SUAP.

La Nota provinciale ha lo scopo di sensibilizzare i professionisti sulla necessità che le domande siano complete già in fase di presentazione, al fine di limitare ritardi procedurali.

Il testo della Nota è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- SICUREZZA PRODOTTI -
AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI TECNICHE CONTENUTE
NEL D.LGS. 101/20, SORVEGLIANZA RADIOMETRICA METALLI

Con il D.L. 17 del 1 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 34 del 27 aprile 2022, sono state approvate all'art. 40 alcune modifiche in materia di sorveglianza radiometrica.

In particolare, è stato modificato l'articolo 72 del D.Lgs.101/2020, di recepimento della Direttiva europea 2013/59/EURATOM, definendo le modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica, mediante la modifica dell'allegato XIX al decreto legislativo.

Si ricorda che l'art. 72 c.1 del D.Lgs. 101/2020, modificato, prevede l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per evitare la contaminazione dell'ambiente e garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da esposizioni alle radiazioni ionizzanti. Tale sorveglianza deve essere attuata da:

- soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta;
- soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo.

L'Allegato XIX del D.Lgs. 101/2020, come sostituito dall'allegato A del suddetto decreto, contiene le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito, i contenuti della formazione per la sorveglianza radiometrica, le indicazioni per il riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono analoghi livelli di protezione.

La documentazione sono disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**- SALUTE SUL LAVORO -
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE
PROROGA AL 31 LUGLIO**

L'Inail informa che sono stati prorogati fino al 31 luglio 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail tramite l'apposito servizio online.

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l'art. 83 D.L. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più comorbidità, valutate anche in relazione dell'età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico".

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a), D.Lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all'invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all'Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

- FERTILIZZANTI - AGGIORNAMENTO

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2022 n. 108 il Decreto 1° marzo 2022 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha aggiornato la normativa nazionale.

In particolare, con tale provvedimento ha autorizzato secondo i limiti massimi ivi previsti, l'utilizzo della sostanza "digestato essiccato" nei prodotti organici azotati fluidi.

Il Decreto in questione consente fino all'11 maggio 2023 lo smaltimento dei fertilizzanti la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa precedente.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- COSMETICI - COMUNICAZIONE DI PRODUZIONE

Fonte Ministero Salute

È disponibile il nuovo modulo da utilizzare per la comunicazione delle **informazioni sui siti di produzione dei cosmetici**, prevista dall'art. 9 del Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018.

I produttori in proprio o per conto terzi di cosmetici, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, devono inviare al Ministero, per ciascun sito coinvolto, una **comunicazione di produzione di cosmetici**, inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi.

Il modello per la comunicazione pubblicato, che sostituisce il precedente in formato pdf, è compilabile e semplifica il caricamento delle informazioni nella banca dati delle officine di produzione dei prodotti cosmetici. Sono disponibili anche le indicazioni per la compilazione.

Il Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018 descrive le procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, incluse le attività connesse ai controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione e gli adempimenti e comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare, nell'ambito delle attività di vigilanza e sorveglianza previste dal Regolamento (CE) n. 1223/2009.

I produttori in proprio o per conto terzi di cosmetici, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, devono inviare al Ministero, per ciascun sito coinvolto, una comunicazione di produzione di cosmetici, inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi.

Il Decreto del 2018 contiene anche le disposizioni relative alle modalità di comunicazione delle informazioni previste all'articolo 19 del Regolamento per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, oltre che le indicazioni della lingua in cui devono essere scritte alcune specifiche informazioni per i prodotti venduti sul mercato italiano.

Come previsto dal Decreto Ministeriale, viene pubblicato il modello di comunicazione delle informazioni di sito di produzione dei cosmetici e le indicazioni per la compilazione.

Il modello deve essere inviato via pec al Ministero della Salute - Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, all'indirizzo di posta certificata: dqfdm@postacert.sanita.it e alla Regione o Provincia autonoma dove è stabilito il sito di produzione, all'indirizzo di posta certificata indicato dalla Regione o Provincia.

- AMBIENTE -
REVISIONE DELLE LINEE GUIDA SNPA PER L'APPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA END OF WASTE

Fonte Normachem

Fonte: SNPA

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha revisionato a gennaio 2022 le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina *End of Waste* di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006", pubblicate a febbraio 2020, in seguito all'emanazione del Decreto Legge 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, che ha modificato il comma 3 dell'art. 184-ter.

Tale decreto ha definito, nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, il parere obbligatorio di ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente. Inoltre, la L. 128 del 2 novembre 2019 di conversione del Decreto Legge 3 settembre 2019 n. 101 ha introdotto un sistema di controlli, definito caso per caso, sugli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti con finalità di *End of Waste*.

L'aggiornamento delle Linee Guida, deliberate dal Consiglio SNPA il 23.02.2022, rappresentano un importante e utile strumento per garantire l'armonizzazione, l'utilità e l'uniformità del sistema di controllo definito sul territorio nazionale.

- SICUREZZA SUL LAVORO -
INAIL, NUOVO APPLICATIVO INVIO CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO
SUL LAVORO

Pubblicata sul sito di Inail la Circolare n. 25 del 14 giugno 2022, con la quale viene illustrato il nuovo servizio per l'invio dei certificati di infortunio sul lavoro, operativo dal 28 aprile 2022, che consente ai medici – compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie – di inserire informazioni e dati riguardanti l'evento lesivo in modo strutturato e omogeneo.

Per ottenere l'abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica, il medico o il rappresentante legale delle strutture devono presentare apposita richiesta utilizzando la seguente modulistica, disponibile sul portale istituzionale:

- richiesta di attribuzione codice presidio e di abilitazione ai servizi online Inail per le strutture sanitarie e sociosanitarie;
- richiesta di attribuzione codice medico e di abilitazione ai servizi online Inail per i medici non operanti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie.

Le richieste di abilitazione, corredate dalla copia del documento di identità, possono essere presentate presso le sedi territoriali Inail (Sportello Lavoratori) oppure in via telematica attraverso il servizio disponibile al seguente percorso www.inail.it>Accedi ai servizi online>Richieste di abilitazione.

La Circolare, infine, fornisce indicazioni sulle modalità di compilazione e di trasmissione dei certificati medici.

Il testo del Circolare Inail è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- SALUTE SUL LAVORO -
IMPATTO DELLA LONG COVID SULLA SALUTE DEI LAVORATORI,
EU-OSHA

Fonte EU-Osha Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro

Alcune persone affette da COVID-19 manifestano sintomi che persistono per settimane o addirittura mesi dopo l'infezione originaria. Questo fenomeno, noto come «long COVID», ha avuto notevoli effetti sui lavoratori e sui luoghi di lavoro con conseguenze per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (SSL). Difficoltà respiratorie, stanchezza, mal di testa nonché problemi di memoria e concentrazione sono sintomi che possono durare settimane o addirittura mesi.

I datori di lavori si trovano in difficoltà quando lavoratori che ricoprono una posizione chiave non riescono a tornare pienamente operativi a causa di sintomi da long COVID e pertanto possono rivelarsi necessari adeguamenti delle modalità di lavoro.

Questo documento di riflessione illustra le difficoltà nella prevenzione e nella gestione della sicurezza sul lavoro e dei rischi per la salute connessi alla long COVID. Passa inoltre in rassegna possibili misure a livello di politiche, ricerca e attuazione volte a ridurre l'impatto della long COVID e a offrire protezione da eventuali pandemie in futuro.

Il documento, in inglese, affronta i seguenti temi:

- Cos'è la sindrome di Long Covid, chi può essere colpito e quali sono gli effetti sulla salute dei lavoratori?
- Quali sono i segni, i sintomi e gli impatti sulla salute del Long Covid?
- Quali sono o potrebbero essere gli effetti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori?
- Quali sono le implicazioni per la capacità lavorativa?
- Quali sono le sfide per la prevenzione e la gestione della SSL legati a Long Covid e quali potrebbero essere le possibili minacce?
- Ci sono delle conclusioni da trarre per la SSL che potrebbero aiutare ad affrontare possibili rischi biologici futuri sulla base delle lezioni apprese dalla pandemia di COVID-19?

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- EMERGENZA COVID-19 -
PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2022 DELL'OBBLIGO DELL'USO DELLE
MASCHERINE FFP2 SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO ESCLUSI GLI
AEREI, NELLE RSA E NELLE STRUTTURE INTRODOTTE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15 giugno c.a. un Decreto-Legge recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".

Detto decreto stabilisce la proroga al 30 settembre 2022 dell'obbligo dell'uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie.

**- SOSTANZE PERICOLOSE -
REACH/CLP, SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI,
AGGIORNAMENTO ELENCO**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 112 dell'11.04.2022 il Regolamento 2022/586 che modifica l'allegato XIV del Regolamento REACH, inserendo cinque nuove sostanze soggette alla procedura di Autorizzazione

Le sostanze introdotte sono le seguenti:

N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57
«55.	Piombo tetraetile N. CE:201-075-4 N. CAS:78-00-2	Tossico per la riproduzione (categoria 1A)
56.	Alcol 4,4'-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritolico (con $\geq 0,1$ % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2)] N. CE:209-218-2 N. CAS:561-41-1	Cancerogeno (categoria 1B)
57.	Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-dione, formaldeide e 4-epitilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-epitilfenolo, ramificato e lineare in conc. $\geq 0,1$ % p/p) N. CE:- N. CAS:-	Proprietà di interferenza con il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) - ambiente)
58.	10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE) N. CE:239-622-4 N. CAS:15571-58-1	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)
59.	Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE) N. CE:- N. CAS:-	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Le suddette sostanze non potranno essere immesse sul mercato europeo né utilizzate dopo la specifica data indicata (1/05/2025), salvo venga concessa un'autorizzazione per un uso specifico emessa dalla Commissione europea. Per continuare ad immettere sul mercato o utilizzare tali sostanze è necessario presentare richiesta di autorizzazione, in base a quanto prescritto dal Titolo VII del Regolamento REACH, entro il **1° novembre 2023**.

L'Allegato XIV completo è disponibile al seguente link sul sito di ECHA
<https://echa.europa.eu/it/authorisation-list>

- SICUREZZA SUL LAVORO -
NITA INFORMATIVA PER L'AZIENDA CHE OSPITA STUDENTI IN
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Fonte Regione Veneto

Aspetti normativi

L'Alternanza Scuola-Lavoro di cui al D.Lgs. 77/2005 e L. 107/2015 (di seguito ASL) è una metodologia didattica che permette agli studenti di svolgere una parte del loro percorso formativo presso una impresa o un ente, combinando la preparazione scolastica con esperienza assistita sul posto di lavoro. Il percorso ASL non ha la finalità di far apprendere un mestiere o una mansione, ma quella di acquisire competenze operative utili a comprendere l'organizzazione e il funzionamento delle aziende, di acquisire competenze relazionali e di avere infine strumenti per orientarsi nelle scelte universitarie o professionali.

I rapporti tra azienda e istituzione scolastica/formativa sono regolati da apposita convenzione sottoscritta tra le parti che definisce anche gli ambiti didattici dello specifico "progetto formativo".

L'azienda può ospitare, per un tempo limitato, studenti in attività di stage formativi in virtù della L. 196/1997, del D.M. del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 142/1998. Ne consegue che, durante tali attività, gli studenti in ASL sono equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e quindi sono soggetti a tutte le previsioni della normativa a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Tale condizione non costituisce comunque rapporto di lavoro, pertanto lo studente minorenni in ASL non acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore" e non si applica la disciplina di cui alla L. 977/1967 recante la "tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti", come modificata dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs. 262/2000.

Valutazione dei rischi per lo studente

Nel DVR l'azienda ospitante deve indicare le mansioni/operazioni che verranno effettuate dallo studente.

Per le mansioni affidate allo studente l'azienda deve valutare i rischi con la collaborazione del Medico Competente, ove previsto, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:

- sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata dell'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione del lavoro;
- situazione della formazione e dell'informazione degli studenti.

Per facilitare l'azienda nella valutazione dei rischi per lo studente ospite è stata predisposta uno "schema di

integrazione del DVR” (vd. ALLEGATO), valida per tutti i settori di attività: spetterà all’azienda integrare o semplificare i contenuti di tale bozza in base alle proprie evidenze di rischio. Le informazioni dettagliate per la sua compilazione (misurazioni/stime dei rischi, indicazioni di prevenzione/protezione, certificazioni, etc) sono da reperire nel documento di valutazione dei rischi generali dell’azienda stessa, di cui lo schema allegato costituisce parte integrante.

Formazione

La formazione generale e specifica devono essere erogate agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei percorsi ASL.

L’istituto scolastico deve aver già provveduto alla formazione generale e specifica.

La scuola deve certificare l’avvenuta formazione dello studente in materia di sicurezza sul lavoro (ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008) di base e specifica (4 ore + 4/8 ore), conservando copia degli attestati di formazione generale e specifica che rilascia agli studenti e documentando gli argomenti trattati e del tempo ad ognuno dedicati.

Il soggetto ospitante ha diritto di prendere visione e/o avere copia degli attestati rilasciati allo studente prima dell’inizio della ASL.

Il soggetto ospitante può chiedere ulteriori informazioni sul percorso formativo svolto dallo studente per capire se c’è la necessità di completare la formazione sui rischi specifici delle mansioni che assegnerà allo studente illustrati nel proprio DVR.

Informazione

Il Datore di Lavoro dell’azienda ospitante deve provvedere a fornire allo studente l’informazione ex art. 36 del D.Lgs. 81/2008 in merito alla propria organizzazione del lavoro (emergenze ed evacuazione, figure della sicurezza, logistica, etc).

D’altro canto, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati, si consiglia di informare la ditta ospitante su eventuali problematiche fisiche dello studente o su particolari condizioni di salute (allergie, necessità di assumere farmaci salvavita, limitazioni motorie, etc), concordando con questo le modalità operative di un eventuale intervento d’urgenza.

Obblighi e divieti per lo studente

Si ritiene utile che l’azienda ospitante ricordi alla scuola e allo studente i principali doveri e divieti che derivano in particolare dagli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza (art. 20 D.Lgs. 81/2008) e da altre previsioni normative applicabili, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- obbligo di osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- obbligo di utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione;
- obbligo di indossare abbigliamento adeguato;
- obbligo di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto (es. al tutor) eventuali anomalie di macchine, attrezzature o dispositivi di sicurezza;
- divieto di utilizzare macchine, utensili, impianti non indicati dalla convenzione o dal piano formativo;
- divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza e non autorizzate, operazioni di manutenzione, interventi su impianti elettrici;
- divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di controllo;
- divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti;
- divieto per i soggetti minori di somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici;
- divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi e nelle aree esterne contrassegnate dal divieto.

Per la gestione di questi aspetti si suggerisce alla azienda di predisporre una procedura che fornisca allo studente e al personale aziendale le principali informazioni su: percorsi e luoghi che può frequentare, orari da seguire, obblighi da attuare, divieti da rispettare, DPI da utilizzare, figure aziendali da contattare, etc.

Relativamente a quest’ultimo punto, la normativa sulla ASL prevede che l’azienda ospitante individui un tutor

aziendale il cui nominativo viene riportato anche nella convenzione; oltre a questa figura l'azienda ospitante potrebbe prevedere anche una figura di affiancamento allo studente, figura necessaria in caso di svolgimento dei lavori vietati di cui all'Allegato I della L. 977/1967 come modificata dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs 262/2000, dal momento che, in deroga a tale divieto, l'art. 6 prevede che le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti per motivi didattici o di formazione professionale, sia in aula sia in laboratorio scolastico sia in ambienti di lavoro privati, purché "sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previsti dalla vigente legislazione".

DPI

Per quanto riguarda i DPI è compito del soggetto ospitante decidere, in base al proprio DVR, se lo studente in ASL debba indossare i DPI durante l'attività, e in tal caso dovrà fornirli. È consigliabile una procedura gestionale con la formalizzazione delle varie fasi di consegna, addestramento, modalità di tenuta e riconsegna.

Sorveglianza sanitaria

L'obbligo di sorveglianza sanitaria (visita preventiva) per gli studenti non scatta solo per il fatto di svolgere l'ASL, ma va verificato caso per caso, in relazione al DVR dell'azienda ospitante. È importante, quindi, che l'azienda che ospita studenti in ASL analizzi i rischi per tali soggetti (mansioni possibili, quantificazione dei rischi che potrebbero far scattare l'obbligo della sorveglianza sanitaria), come illustrato nella scheda allegata. Se in base a tale valutazione, risulta che le attività svolte dallo studente sono soggette a sorveglianza sanitaria, è necessario che sia il Medico Competente dell'azienda a fare il controllo sanitario, dal momento che egli conosce i rischi aziendali, il posto di lavoro e il relativo protocollo sanitario. Tuttavia si sottolinea che, per lo sviluppo temporale che caratterizza l'ASL (al massimo 400 ore in 3 anni), e per la tipologia di compiti che vengono assegnati allo studente, difficilmente l'attività lavorativa svolta in ASL determina il superamento dei limiti che la normativa prende a riferimento per sancire l'obbligo della sorveglianza sanitaria.

Qualora gli studenti di alcuni Istituti Tecnici o Professionali risultino già sottoposti alla sorveglianza sanitaria da parte dell'istituto scolastico, e siano pertanto già in possesso di un giudizio di idoneità alla mansione redatto dal Medico Competente della scuola, l'azienda ospitante, tramite il proprio Medico Competente, dovrà verificare se i rischi per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli presenti nella propria azienda, garantendo eventualmente l'effettuazione di accertamenti integrativi.

VARIE

Notiziario n. 6 – Giugno 2022



- CONVENZIONI -

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

CONSULENZA AZIENDALE

GAP STUDI E CONSULENZE – Servizi di consulenza alle aziende

INNOLVA FINEXTA GROUP – Servizi finanziari

TARGET SALUTE – Consulenza aziendale

TRANSALDI – Consulenze doganali

CONVENZIONI COVID

CEM'S – Convenzione covid

CENTRO DI MEDICINA – Convenzione covid

I.R.MED – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

TARGET SALUTE – Convenzione covid

MONDO AUTO

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROPCAR – Autonoleggi

FCA STELLANTIS – Automobili

GOODYEAR – Pneumatici

HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI – Automobili

NORDEST GROUP – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali

RICERCA PERSONALE

ADECCO - Agenzia per il lavoro

ATEMPO - Agenzia per il lavoro

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il lavoro

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il lavoro

GI GROUP – Agenzia per il lavoro

IG SAMSIK HR – Agenzia per il lavoro

RISTORAZIONE

TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, vino e enoturismo

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

SALUTE

AVANGUARDIA MEDICINA – Tele assistenza medica H24

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, wellness e fitness

SEMEA – Medicina del lavoro su unità mobili

SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuovo, benessere

SERVIZI E PRODOTTI

ACCOR HOTELS – Settore alberghiero

BEST WESTERN – Settore alberghiero

DOLOMITI ENERGIA – Energia elettrica

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e welfare aziendale

EUROTECNICA – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi elettronici d'allarme

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

ITALSICUREZZA – Videosorveglianza security e safety

LEARDINI PROMOSTYLE – Oggettistica gadgets

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

NEXIVE – Servizio postale privato

SAMSUNG – Elettronica smartphones

SEA – Esercizi aeroportuali

STARHOTELS – Settore alberghiero

UM TOOLS – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

UPS – Spedizioni e logistica aziendale

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIA MILANO PARKING – Parcheggi aeroportuali